



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE LONGOBUCCO-BOCCHIGLIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO SC.
Via Manna 1 – 87066 LONGOBUCCO (CS) Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: omnicomprensivolongobucco.edu.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -LONGOBUCCO
Prot. 0006368 del 26/09/2026
V (Uscita)

alle famiglie e agli alunni
al personale docente e Ata
Ai responsabili di plesso
al Dsga
Sito web/albo/atti

Circolare n° 36

OGGETTO: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo a scuola

Ribadendo che il tema alimentare implica le connesse relazioni con i temi della salute e della sicurezza, si pongono in evidenza alcune problematiche legate al consumo collettivo degli alimenti in ambito scolastico.

Basi pensare al forte aumento di casi di intolleranza o allergie legate agli alimenti o semplicemente ad alcune sostanze in essi contenute, senza tralasciare la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità agli alimenti prodotti in modo casalingo.

Tanto premesso

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia l'introduzione nell'istituto di alimenti di qualsiasi genere, comporta per gli alunni potenziali pericoli difficilmente gestibili, e per la scuola stessa il rischio di imbattersi in forti sanzioni, secondo le recenti normative alimentari.

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti e tutto il personale

in servizio, interno ed esterno, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone quanto segue:

, oltre a richiamare il Regolamento d'istituto approvato in sede collegiale si richiama la normativa vigente che si pone a fondamento di quanto sopra esposto:

- Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) stabilisce il divieto del consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile anche agli ambienti scolastici;

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che attribuisce alla scuola la facoltà di adottare regolamenti interni per garantire il corretto funzionamento del servizio;

- Regolamento di Istituto, che disciplina i comportamenti da osservare negli ambienti scolastici;
- Disposizioni e indicazioni delle Autorità sanitarie competenti (ASL) in materia di igiene e sicurezza degli ambienti scolastici.

Pur riconoscendo il valore educativo e sociale dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, l'introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari. L'insegnante, autorizzando o consentendo la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:

- ❖ il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda fornita dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia e intolleranze.
- ❖ sono automaticamente vietati a scuola i cibi di varia provenienza, eccetto la merenda fornita dai genitori esclusivamente per il proprio figlio/a
- ❖ gli unici cibi consentiti, ovvero opportunamente controllati sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio mensa del Comune e distribuiti dal personale addetto e formato allo scopo. Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nelle quantità e nella composizione da opportuni protocolli ASL. coadiuvati dalla nutrizionista.
- ❖ fatto perciò divieto assoluto per tutto il personale in servizio, di distribuire agli alunni cioccolate, caramelle e cibi di varia provenienza

Sono esclusi dal presente divieto:

- il consumo di alimenti durante l'intervallo, esclusivamente negli spazi e nei tempi consentiti;
- situazioni particolari legate a motivate esigenze sanitarie o alimentari, debitamente documentate e autorizzate dalla Dirigenza;
- attività didattiche specifiche preventivamente autorizzate.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale docente e ATA affinché tale disposizione venga rispettata, contribuendo a garantire un ambiente scolastico sicuro, ordinato e conforme alle norme vigenti.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Gabriella Salvati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93